

Comune di Cisternino

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO

per il funzionamento del Consiglio Comunale

e

delle Commissioni Consiliari

P.S.: Il testo del presente Regolamento risulta coordinato con le modifiche introdotte con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 luglio 2006 e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 1à luglio 2009.

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I Principi generali		CAPO IV Votazioni	
1	Oggetto del regolamento	39	Dichiarazione di voto e ordine delle votazioni
2	Sessioni e validità delle sedute	40	Forma delle votazioni.
3	Modalità della convocazione	41	Procedura della votazione per appello nominale
4	Funzioni rappresentative	42	Procedura della votazione per scrutinio segreto
5	Luogo delle riunioni	43	Annullamento e rinnovazione della votazione
6	Presidenza	44	Proclamazione dell'esito delle votazioni
7	Segreteria dell'adunanza	45	Elezione di persone
8	Legalità dell'adunanza		
9	Computo dei consiglieri per la validità delle adunanze		
10	Ordine del giorno	46	Verbale delle sedute – Contenuto e firma
11	Deposito degli atti per la consultazione	47	Approvazione del verbale della precedente seduta
		48	Comunicazione delle decisioni del consiglio
		49	Deliberazioni
CAPO II Disciplina delle sedute		CAPO VI Consiglieri e gruppi	
12	Potere discrezionale del Presidente	50	Esercizio del mandato elettivo – Decadenza.
13	Disciplina dei consiglieri	51	Poteri dei consiglieri.
14	Partecipazione dell'Assessore non consigliere	52	Dimissioni dei consiglieri
15	Adunanze aperte	53	Decadenza, sospensione e rimozione dei consiglieri
16	Diritto di accesso alla sala consiliare	54	Organizzazione delle rappresentanze politiche
17	Disciplina del pubblico	55	Gruppi consiliari
18	Ordine del Consiglio Comunale e polizia dell'aula	56	Conferenza dei capigruppo
19	Tumulti nell'aula		
20	Apertura delle sedute e verifica del numero legale		
21	Processo verbale		
22	Comunicazioni e dichiarazioni in apertura di seduta		
23	Ordine della discussione	57	Costituzione di Commissioni consiliari consultive
24	Divieto di dialogo	58	Compiti delle Commissioni.
25	Divieto di interruzioni	59	Convocazione delle Commissioni
26	Richiesta della parola per fatto personale	60	Validità delle sedute di Commissione
27	Proposte pregiudiziali o sospensive	61	Richiesta di pareri e informazioni
28	Ordini del giorno ed emendamenti	62	Nomina relatori
29	Mozione d'ordine	63	Termine delle pronunce delle Commissioni
30	Ordine della trattazione degli argomenti	64	Votazioni
31	Chiusura della discussione	65	Gettone di presenza – decadenza
32	Iniziativa delle proposte	66	Elenco delle commissioni permanenti e rispettive competenze
33	Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno		
CAPO III Interrogazioni, interpellanze, mozioni e mozioni di sfiducia			
34	Facoltà di presentare interrogazioni interpellanze e mozioni		
35	Interrogazioni		
36	Interpellanze		
37	Mozioni		
38	Mozioni, interpellanze e interrogazioni		
	Discussione congiunta		

Capo I°

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dell'art. 5 dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. L'inserimento all'ordine del giorno della convocazione degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento di decadenza degli incompatibili.

Art. 2 – Sessioni e validità sedute

1. Il consiglio comunale, si riunisce di norma una volta al mese.
2. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
3. ***Sedute ordinarie:*** Il consiglio comunale si riunisce di norma in seduta ordinaria. Sono ordinarie tutte le sedute che, non richiedendo una urgente trattazione di affari, consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione ordinaria.
4. ***Sedute urgenti:*** Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione ordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
5. ***Sedute di prima e di seconda convocazione:*** Nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno (n. 10) metà dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno (n. 7) un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
6. ***Sedute pubbliche e segrete:*** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che

comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica.

7. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 3 – Modalità della convocazione

1. La convocazione del Consiglio, è disposta dal Presidente, in data da concordare con il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio dichiarato.
6. Nel caso in cui il consigliere risieda in altro Comune o dimori anche temporaneamente fuori del centro abitato deve comunicare alla segreteria del Comune il domiciliatario ed il recapito presso cui gli avvisi devono essere consegnati nell'ambito del territorio di Cisternino. In assenza di tale comunicazione, la convocazione del consigliere si intende regolarmente effettuata con il deposito dell'avviso di convocazione presso la segreteria, entro i termini prescritti.
7. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
8. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni interi e consecutivi, inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, prima di quello stabilito per la prima adunanza nelle sedute ordinarie. Nei casi di urgenza l'avviso può essere consegnato ventiquattro ore prima, ma il Consiglio a maggioranza, ha facoltà di differire al giorno seguente ogni deliberazione al riguardo.
9. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
10. L'elenco degli oggetti da trattarsi deve essere pubblicato, a cura del Segretario Generale, all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
11. Della convocazione è, altresì, data notizia alla cittadinanza mediante manifesto, contenente l'ordine del giorno, che deve essere affisso almeno due giorni prima della riunione del Consiglio, o il giorno precedente per le sedute urgenti.

Art. 4 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i capigruppo.

Art. 5 – Luogo delle riunioni

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala presso la sede comunale.
2. Il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea, così come prescrive l'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1998, n. 22.

Art. 6 - Presidenza

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento temporaneo dal consigliere anziano, come previsto dallo Statuto all'art. 5, comma 2.

Art. 7 – Segreteria dell'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte dal consigliere comunale più giovane di età presente in aula nominato dal Presidente.

Art. 8 – Legalità dell’adunanza

1. All’ora indicata nell’avviso di convocazione il Presidente fa procedere all’appello nominale.
2. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità dell’adunanza, il Presidente può disporre che si proceda ad un secondo ed un terzo appello ad intervalli di mezz’ora. Tale procedura va rispettata anche in caso di aggiornamento di seduta.
3. Adempiuta la formalità di cui sopra, se il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente ne fa dare atto nel verbale.

Art. 9 – Computo dei consiglieri per la validità delle adunanze

1. I consiglieri debbono astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione delle deliberazioni che riguardano interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado.
2. In caso di controversie circa l’astensione obbligatoria la decisione viene presa dal Presidente della seduta sentito il parere del Segretario Generale.
3. I consiglieri, per i quali sussista una causa di astensione obbligatoria, non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano al numero necessario a rendere legale l’adunanza.

Art. 10 – Ordine del giorno

1. L’Ordine del Giorno è fissato dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo.
2. Le materie, di norma, sono trattate in ordine di presentazione.
3. Le proposte da trattare in consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
4. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l’iscrizione della sua proposta all’ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 11 – Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, completate dai pareri di cui all’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell’ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, dalla data dello stesso, salvo casi eccezionali.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All’inizio dell’adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell’adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Capo II° ***DISCIPLINA DELLE SEDUTE***

Art. 12 – Potere discrezionale del Presidente

1. Al Presidente spetta mantenere l'ordine e assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
2. Il Presidente dirige e regola la discussione, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
3. A tal fine egli ha la facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento della discussione; ha pure facoltà di sospendere o di sciogliere la seduta con dichiarazione motivata.

Art. 13 – Disciplina dei consiglieri

1. Il Presidente può richiamare all'argomento in discussione l'oratore che se ne discostasse.
2. Se un consigliere turba l'ordine e pronuncia parole offensive o sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine nominandolo.
3. In caso di eccezionale gravità è in facoltà del Presidente di sospendere la discussione o la seduta, per un dato tempo e per non oltre un'ora, o di scioglierla con dichiarazione motivata.
4. Il Presidente dovrà, in tal caso, riconvocare il Consiglio non oltre dieci giorni.

Art. 14 – Partecipazione dell'Assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere, di cui all'art. 16 dello Statuto Comunale, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli consegnato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 15 – Adunanze aperte.

1. Quando eccezionali motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente e la conferenza dei capigruppo se costituita, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche, sindacali e personalità interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di

sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze “aperte” del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 16 – Diritto di accesso alla sala consiliare

1. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nell’aula riservata al Consiglio. Oltre al Segretario Generale, agli impiegati ed agli uscieri addetti al servizio, potrà a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari, o di esterni appositamente invitati.

Art. 17 – Disciplina del pubblico

1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio, tenendo un contegno corretto ed astenersi da qualsiasi manifestazione che possa turbare lo svolgimento dei lavori e la serenità del dibattito.
2. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall’aula chiunque sia causa di disordini.
3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo o quando non si possa accertare l’autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l’aula.
4. Chi sia stato espulso non sarà riammesso nell’aula per tutta la durata della seduta.

Art. 18 – Ordine del Consiglio Comunale e polizia dell’aula

1. I poteri necessari per garantire l’ordine del Consiglio Comunale nell’aula spettano al Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente.
2. Per la polizia della parte dell’aula riservata al pubblico i poteri spettano al Presidente che li esercita valendosi discrezionalmente dell’assistenza del Comandante o degli ufficiali del Corpo dei Vigili Urbani, i quali impartiscono agli agenti di servizio in aula gli ordini necessari.
3. La forza pubblica non può entrare nell’aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.

Art. 19 – Tumulti nell’aula

1. Qualora sorga tumulto nell’aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta per un dato tempo e, quindi, secondo l’opportunità, dichiarare sciolta la seduta; in quest’ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio in aggiornamento entro dieci giorni.

Art. 20 – Apertura delle sedute e verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Generale, o da chi ne fa le veci, per accertare l'esistenza del numero legale.
2. Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno o più consiglieri. In tal caso la verifica sarà effettuata alla fine dell'eventuale intervento in corso.

Art. 21 – Processo verbale

1. La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, che deve essere tempestivamente inviato ai capigruppo.
2. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, si prende atto senza modifiche. Occorrendo, si procederà mediante votazione palese.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una rettifica o chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente. Per tali dichiarazioni il tempo concesso non potrà eccedere i cinque minuti.

Art. 22 – Comunicazioni e dichiarazioni in apertura di seduta

1. Esaurite le formalità preliminari, prima che abbia inizio lo svolgimento dell'ordine del giorno, è facoltà del Presidente di prendere o concedere la parola a chi la domanda per brevi comunicazioni, commemorazioni, celebrazioni, richieste di informazioni che non riguardino o importino deliberazioni e senza che sulle stesse si apra il dibattito.
2. Il Consiglio Comunale, inoltre, su proposta di un consigliere e con consenso della maggioranza dei presenti, può formulare voti su argomenti di carattere urgente e di particolare importanza.

Art. 23 – Ordine della discussione

1. I consiglieri che intendono intervenire su un argomento iscritto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
2. La discussione su ciascun argomento in trattazione è aperta con una relazione del Sindaco e/o dell'assessore al ramo o consigliere delegato, a termini di Statuto, o dei relatori designati dalle Commissioni.
3. Nella trattazione di argomenti particolarmente complessi e che richiedano possesso di specifiche competenze tecniche, il Presidente, al fine di consentire a tutti i consiglieri una proficua e responsabile discussione, può disporre l'utilizzo di idonee modalità esplicative e/o l'intervento di personale competente e qualificato.
4. Di regola ciascun intervento non potrà avere una durata superiore a quindici minuti.
5. Per argomenti di particolare importanza il Consiglio potrà concederne una durata superiore (bilancio, consuntivo, mozioni di sfiducia, strumenti urbanistici, etc.).

Art. 24 – Divieto di dialogo

1. I consiglieri parlano in piedi dal proprio banco, dirigendo sempre la parola all'interno del Consiglio.
2. Non sono ammessi dialoghi o interruzione degli interventi.

Art. 25 – Divieto di interruzioni

1. Su ciascun argomento all'ordine del giorno nessun consigliere può prendere la parola più di una volta, salvo che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale, per mozione d'ordine, questione pregiudiziale, dichiarazione di voto. In tal caso si osservano le norme di cui ai successivi artt. 26, 27, 29 e 31.
2. A nessuno è permesso di interrompere chi parla tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento.

Art. 26 – Richiesta della parola per fatto personale

1. Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto si concreti. Il Presidente decide.
2. E' fatto personale l'essere attaccato o chiamato in causa per qualsiasi motivo o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
3. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
4. Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che risultano responsabili dell'incidente.
5. Gli interventi su fatti personali non possono durare più di cinque minuti.

Art. 27 – Proposte pregiudiziali o sospensive

1. Eventuali eccezioni pregiudiziali, tendenti ad escludere dalla discussione un determinato argomento, devono essere proposte prima che inizi la discussione.
2. La stessa norma vale per l'istanza con cui si chiede la sospensione, il rinvio della discussione e della deliberazione su un determinato argomento; tuttavia, tali istanze, ove se ne appalesi la priorità e la maggioranza dei consiglieri presenti non vi si opponga, possono essere proposte nel corso della discussione.
3. Le predette eccezioni e istanze sono sottoposte al voto del Consiglio e, oltre al proponente, avranno facoltà di interloquire in proposito non più di un consigliere a favore o di uno contro, ciascuno non oltre cinque minuti.

Art. 28 – Ordini del giorno ed emendamenti

1. Ciascun consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno ed emendamenti su un determinato argomento prima che si chiude la discussione. Tali ordini del giorno sono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione medesima, secondo l'ordine della loro presentazione.
2. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella medesima seduta.

3. Gli ordini del giorno debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente.
4. Sono considerati emendamenti le correzioni delle proposte od anche le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime o alle loro singole parti.
5. Nel caso di presentazione in aula degli emendamenti, durante la discussione, deve comunque pronunciarsi il Segretario Comunale circa la legittimità di esse; ove, per ragioni tecniche e per la complessità dell'argomento ciò non sia possibile, l'argomento viene aggiornato o momentaneamente accantonato.

Art. 29 – Mozione d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 30 – Ordine della trattazione degli argomenti

1. Le proposte saranno sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso in cui sono enunciate nell'avviso di convocazione.
2. L'ordine del giorno potrà essere invertito quando il Presidente o qualunque consigliere ne faccia proposta e questa non incontri opposizione. In caso di opposizione la proposta dovrà essere approvata mediante votazione palese dalla maggioranza dei consiglieri presenti, sentito uno a favore e uno contro per non più di cinque minuti.

Art. 31 – Chiusura della discussione

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.
2. A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al presentatore e, nel caso di proposte contrarie e di mozioni, al consigliere proponente.
3. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto.
4. La discussione si conclude con la votazione.
5. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

6. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.
7. E' anche consentito al Sindaco e agli assessori competenti di fare dichiarazioni a nome della Giunta in sede di dichiarazioni di voto.

Art. 32 – Iniziativa delle proposte

1. Le Commissioni consiliari possono proporre al Presidente argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 33 – Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

Capo III°
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E MOZIONI DI SFIDUCIA

Art. 34 – Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernano direttamente l'attività del Comune o che interessino, comunque, la vita culturale, economica e sociale della città.
2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
3. Ai sensi dell'art.43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 35 - Interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla di norma per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta. L'interrogazione può anche essere presentata direttamente in Consiglio, ma in tal caso, l'interrogato può riservarsi di rispondere entro il termine di 15 giorni con risposta scritta.
4. Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
 - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Presidente, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.
7. Allo svolgimento delle interrogazioni sarà dedicata circa un'ora all'inizio di ogni seduta consiliare.

8. Trascorsa un'ora dall'inizio della seduta consiliare, il Presidente fa concludere la discussione di quella ancora in corso e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta consiliare, con all'ordine del giorno le interrogazioni.

Art. 36 – Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e gli intendimenti della loro azione o dell'atteggiamento in un determinato affare.
2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della seduta successiva se pervenute quindici giorni prima della convocazione. Non pervenendo nel termine sopra detto saranno poste all'ordine del giorno, secondo l'ordine di presentazione, nelle sedute successive.
3. L'interpellanza, se l'interpellante non sia presente al suo turno, viene rinviata alla seduta in cui sarà presente in aula.
4. Quando vi sono interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, il Presidente può disporre che *siano svolte* contemporaneamente.
5. L'interpellante, o uno degli interpellanti, ha facoltà di svolgere l'interpellanza parlando per non più di cinque minuti.
6. Dopo le dichiarazioni del Sindaco, dell'Assessore o consigliere delegato, se l'interpellante o gli interpellanti non siano soddisfatti possono replicare per non più di cinque minuti o possono presentare una mozione di cui il Presidente dà lettura.
7. L'interpellanza non dà luogo ad alcuna deliberazione del Consiglio e su di essa non possono intervenire altri consiglieri.

Art. 37 - Mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

Art. 38 – Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

Capo IV° VOTAZIONI

Art. 39 – Dichiarazione di voto e ordine delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto.
2. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non potrà superare i cinque minuti per ciascun intervento. Hanno diritto ad intervenire un rappresentante per ogni gruppo e i consiglieri che intendano esprimere un voto diverso da quello del proprio gruppo.
3. La votazione si fa, normalmente, sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Consiglio ritenga necessario procedere alla votazione per singoli articoli, o commi, o capitoli, o voci.
4. Quando siano stati proposti emendamenti, precede la votazione sugli emendamenti stessi a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso, gli emendamenti proposti dai singoli consiglieri, prima di quelli proposti dalle Commissioni.

Art. 40 – Forma delle votazioni

1. L'espressione di voto è, normalmente, palese e si effettua per alzata di mano, ovvero per appello nominale.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale qualora venga richiesta.
3. Debbono essere rese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone e quelle per le quali la legge lo prescrive.

Art. 41 – Procedura della votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente chiarisce il significato del SI e del NO.
2. Il Segretario prende nota dei voti favorevoli e di quelli contrari nonché dei nomi degli astenuti e li comunica al Presidente.

Art. 42 – Procedura della votazione per scrutinio segreto

1. Lo scrutinio si attua per mezzo di schede.
2. Il Presidente designa tre consiglieri facenti funzioni di scrutatori, di cui uno di minoranza.
3. Il Presidente avverte del numero massimo delle indicazioni che vi possono essere scritte, quindi, ordina l'appello e consegna a ciascun consigliere una scheda bianca vistata dal Presidente.
4. Il consigliere esercita segretamente il voto e depone la scheda, previamente piegata, nell'apposita urna sul tavolo della Presidenza.

5. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza del Segretario e di tre scrutatori, procede allo spoglio delle schede che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.
6. Le indicazioni che fossero eventualmente contenute nella scheda oltre il numero consentito si avranno come non scritte, a cominciare nell'ordine di scritturazione, dalla prima esuberante.
7. Nella ipotesi di irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, può annullare la votazione e dispone la rinnovazione.
8. Le schede per qualsiasi motivo contestate devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario, e devono essere conservate in archivio in busta sigillata (insieme alle altre).

Art. 43 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente previa verbalizzazione della contestazione non presa in considerazione.
3. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 44 – Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

Art. 45 – Elezione di persone

1. Se la legge, lo Statuto o i Regolamenti non prevedono maggioranze speciali nelle elezioni di persone, risultano eletti colui o coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, fin o al numero delle persone da eleggere.

Capo V°
VERBALI E DELIBERAZIONI

Art. 46 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve riportare, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i contenuti delle discussioni, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti e dei nomi resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio, il giorno, il mese, l'anno ed il luogo della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 47 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto.
8. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 48 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

Art. 49 – Deliberazioni

1. Ogni atto deliberativo deve essere corredato dai pareri prescritti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nel caso di parere negativo l'organo deliberante, se ritiene di deliberare in modo difforme, ha l'obbligo di motivare l'atto.
3. L'atto deliberativo deve contenere, oltre quanto interamente riportato in proposta, istruita ai sensi di legge, anche i nominativi dei consiglieri presenti, astenuti, votanti ed il numero di voti favorevoli e contrari.
4. Si omettono, invece, gli interventi, salvo esplicite richieste, che vengono riportati nel verbale di seduta.
5. Ogni atto deliberativo viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
6. Le deliberazioni, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Capo VI° **CONSIGLIERI E GRUPPI**

Art. 50 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al sindaco, di essere considerato assente giustificato per numero 3 sedute nel corso dell'anno solare, senza obbligo di fornire motivazioni. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.
5. La mancata partecipazione a cinque sedute, anche non consecutive, nel corso dell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue considerazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Trascorso tale termine la proposta, con relativa documentazione, è sottoposta al Consiglio, che delibera in merito, tenuto conto delle considerazioni eventualmente prodotte dal consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 51 – Poteri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, inoltre sono messi a disposizione di ciascun consigliere copia delle deliberazioni della Giunta Comunale.
2. I consiglieri hanno diritto di avere a disposizione gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché degli atti di ufficio che siano in essi richiamati o citati.
3. Possono, altresì, chiedere copia al Sindaco, tramite l'ufficio di segreteria, di tutti gli atti pubblici, anche infraprocedimentali, del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei consorzi e delle società partecipate con capitale comunale cui partecipa il Comune, necessari per l'espletamento del proprio mandato.
4. Le copie degli atti devono essere date al più presto possibile e, comunque, non oltre tre giorni dalla richiesta scritta all'ufficio segreteria e gratuitamente.
5. Tutti i dati acquisiti dal consigliere comunale dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità proprie del mandato elettivo.

Art. 52 – Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate per iscritto al Presidente, previa acquisizione al protocollo generale dell'Ente e sono irrevocabili.
2. La surroga deve tenersi, comunque, entro venti giorni dalla data delle dimissioni. In tale seduta il Consiglio provvede alla sostituzione con chi ne ha il diritto, previa convalida.

Art. 53 – Decadenza, sospensione e rimozione dei consiglieri

1. La decadenza, la sospensione e la rimozione dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 54 – Organizzazione delle rappresentanze politiche

1. L'organizzazione delle rappresentanze politiche consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i consiglieri eletti.
2. Il consigliere che intende appartenere ad una rappresentanza politica diversa da quella cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco.
3. L'eventuale formazione di nuovi gruppi consiliari nel corso del medesimo mandato potrà verificarsi qualora vi concorrano almeno due consiglieri comunali.

Art. 55 – Gruppi consiliari

1. I singoli gruppi eleggono al proprio interno, entro la prima seduta del Consiglio, un capogruppo il cui nominativo è comunicato al Sindaco.
2. In mancanza di elezione sarà considerato capogruppo colui che, all'interno di ogni lista, ha conseguito il maggior numero di preferenze.
3. A tutti i gruppi deve essere garantita la piena agibilità delle strutture comunali mediante l'individuazione di appositi spazi.

Art. 56 – Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo si costituiscono in Conferenza dei capigruppo.
2. La Conferenza si riunisce, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale o, in sua assenza, dal consigliere anziano, per coordinare l'attività consiliare prima di ogni adunanza del Consiglio e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Sindaco o almeno un capogruppo.
3. E' ascoltata dal Sindaco al fine della determinazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio.

Capo VII° **COMMISSIONI CONSILIARI**

Art. 57 – Costituzione di Commissioni consiliari consultive

1. Sono istituite, con il criterio della proporzionalità, le seguenti Commissioni consultive permanenti:
 - Commissione per gli Affari Istituzionali
 - Commissione Area Amministrativa
 - Commissione Area Contabile
 - Commissione Area Tecnica
2. Le nomine sono effettuate all'inizio della legislatura dal Presidente, su designazione dei capigruppo consiliari, in misura proporzionale alla consistenza degli stessi; la Commissione per gli Affari Istituzionali è presieduta dal Sindaco ed è composta dai capigruppo consiliari, in rappresentanza del numero dei consiglieri facenti parte di ciascun gruppo.
3. Nel corso del mandato il Presidente procede alla sostituzione del componente della Commissione qualora ne faccia formale richiesta il capogruppo.
4. Ogni componente di Commissione consiliare potrà, in caso di impedimento, delegare le proprie mansioni ad altro consigliere comunale del proprio gruppo.
5. La delega deve essere fatta, volta per volta, per iscritto e motivata.
6. E', altresì, consentito a qualsiasi consigliere di assistere ai lavori della Commissione, senza il diritto di partecipazione alla discussione e alla votazione.
7. Hanno diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni gli assessori del ramo di competenza delle Commissioni medesime senza diritto di voto.
8. I componenti di ciascuna Commissione eleggono nel proprio seno il Presidente. Il Presidente può essere revocato su mozione motivata presentata ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti la Commissione stessa.
9. A ciascuna Commissione è assegnato un dipendente comunale per esercitare le mansioni di segretario ed al quale spetta compilare e conservare i verbali delle riunioni.
10. Detti verbali sono messi a disposizione di tutti i consiglieri e copia degli stessi fanno parte integrante dei fascicoli degli argomenti di competenza della Giunta e del Consiglio.
11. Possono, sulle singole questioni, essere, altresì, individuate dal Consiglio Comunale Commissioni speciali, di indagine e di controllo.

COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio Comunale può deliberare su richiesta di due dei consiglieri, commissioni speciali per l'esame e la risoluzione di particolari questioni e problemi che non rientrano nelle competenze delle commissioni permanenti. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Con la medesima delibera, il Consiglio Comunale designa il Presidente ed i componenti della Commissione, nel rispetto del criterio di proporzionalità tra maggioranza e minoranza, indica i compiti della Commissione e fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.

Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei propri lavori presenta al Consiglio Comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

COMMISSIONI D'INDAGINE E DI CONTROLLO

Il Consiglio Comunale può deliberare, su richiesta di due dei consiglieri, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di costituire delle Commissioni d'indagine e di controllo per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali.

La Commissione d'indagine è composta con criterio di proporzionalità tra maggioranza e minoranza.

La Presidenza è attribuita alle opposizioni come anche per quelle altre che il Consiglio comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e garanzia. Alla procedura di nomina del Presidente partecipano soltanto i consiglieri di minoranza. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entrare nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

La delibera del Consiglio indica i compiti demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. Al termine dei suoi lavori la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

Ai lavori delle commissioni speciali e di indagine si applica la disciplina delle commissioni permanenti.

Art. 58 – Compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di competenza consiliare e di esprimere su di esse il loro parere.
2. Il Presidente assegna alle singole Commissioni, secondo la rispettiva competenza per materia, gli argomenti da esaminare.
3. Congiuntamente alla assegnazione dell'affare da trattare, il Presidente assegna anche un termine per l'esame della proposta e/o la predisposizione del parere. Possono, altresì, essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che Giunta e Sindaco ritengono di sottoporre.
4. Le Commissioni consiliari possono, di propria iniziativa, proporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale, tramite il Presidente, determinati argomenti.
5. I nominati presso enti, istituzioni, e consorzi devono relazionare annualmente alla Commissione consiliare competente dell'attività svolta.

Art. 59 – Convocazione delle Commissioni

1. La convocazione delle Commissioni consiliari, con relativo ordine del giorno, è fatta dal rispettivo Presidente o in sua assenza dal consigliere anziano per età; in difetto, vi provvede il Sindaco su richiesta di almeno tre membri della stessa.
2. Della convocazione, recapitata almeno quarantotto ore prima, salvo urgenza, nel qual caso la convocazione è ammessa ventiquattro ore prima, sarà data anche notizia al Sindaco, al Segretario Generale, agli assessori competenti, ai capigruppo consiliari.

3. Il Sindaco, d'ufficio o su richiesta, sentiti i rispettivi Presidenti, può provvedere, per taluni affari interessanti più Commissioni, a convocare collegialmente le Commissioni stesse.
4. In tal caso, le funzioni di Presidente sono attribuite al Presidente più anziano di età.

Art. 60 – Validità delle sedute di Commissione

1. Le sedute della Commissione non sono valide se non sono presenti almeno tre dei componenti.
2. Nel caso di sedute abbinate esse si intendono valide purché vi sia almeno la metà più uno dei membri per ogni Commissione.
3. In assenza del Presidente presiede il più anziano di età.

Art. 61 – Richiesta di pareri e informazioni

1. Ciascuna Commissione, prima di procedere all'esame delle questioni proposte ad essa attribuite, può fare richiesta al Sindaco perché sia sentito il parere di altra Commissione.
2. Alle sedute delle Commissioni consiliari possono partecipare, per invito delle Commissioni stesse, tecnici, esperti, funzionari, rappresentanti delle forze sociali, nonché rappresentanti del Consiglio Comunale negli Enti, Aziende, Istituti, Società, Consorzi ed altre associazioni cui il Comune è interessato.
3. Le Commissioni, inoltre, per il miglior svolgimento dei compiti demandati, possono effettuare sopralluoghi o altre attività conoscitive. Hanno, inoltre, facoltà di chiedere agli uffici ed alle aziende del Comune informazioni, notizie e documenti.

Art. 62 – Nomina relatori

1. La Commissione, esaurito l'esame di ciascuna questione, affida il compito al Presidente o ad altro componente di riferire al Consiglio o alla Giunta secondo competenza.
2. Qualora non si raggiunga l'unanimità, riferisce un relatore a favore ed uno contro.

Art. 63 – Termine delle pronunce delle Commissioni

1. Le Commissioni devono pronunciarsi sulle proposte o questioni ad esse deferite nel termine massimo di quarantotto ore.
2. Per gli argomenti particolarmente delicati e complessi, il termine ordinario di quarantotto ore, a richiesta motivata della Commissione, può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni. Se sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, la Commissione deve pronunciarsi almeno lo stesso giorno della convocazione del Consiglio Comunale.
3. Trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso, la questione può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
(I termini fissati nel presente articolo appaiono troppo ridotti, anche in considerazione di quelli previsti per la convocazione della Commissione dall'art. 59.)

Art. 64 – Votazioni

1. Qualora si renda necessario procedere a votazione, ognuno dei componenti effettivi ha diritto di esprimere un voto.
2. Le deliberazioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 65 – Gettone di presenza - decadenza

1. Ai membri che partecipano alle sedute delle Commissioni verrà corrisposto un gettone di presenza nella misura praticata per i consiglieri comunali.
2. Il Consigliere che non presenzia senza giustificato motivo a tre sedute consecutive incorre nella decadenza dalla carica di componente della Commissione.

Art. 66 – Elenco delle commissioni permanenti e rispettive competenze

Commissione per gli Affari Istituzionali

La Commissione consultiva permanente per gli Affari Generali è competente in materia di regolamenti e revisioni statutarie (statuto e regolamenti) ed è consultata ogni qualvolta vi sia un contrasto circa l'interpretazione di norme statutarie e regolamenti o modifiche delle medesime e fornisce parere sulla gestione della disponibilità finanziaria.

1^ Commissione: Area Amministrativa

Ha competenze in ordine alle seguenti materie:

Liti attive e passive. Arbitrati. Transazioni. Sanzioni amministrative e relative conciliazioni. Rapporti con l'Ente Regione.

Stato Civile, Leva e Pensioni. Anagrafe. Toponomastica. Censimenti e statistiche. Servizio elettorale.

Rapporti con i consigli e comitati di partiti. Problemi relativi al decentramento amministrativo. Pubblica istruzione (scuole di ogni ordine e grado), servizi prescolastici e parascolastici. Borse di studio. Organismi democratici delle scuole e consiglio distrettuale. Impianti sportivi e relativa disciplina. Contributi ad enti e società sportive. Manifestazioni sportive, culturali, artistiche e folkloristiche. Parchi gioco. Turismo.

Problemi igienico-sanitari dell'ambiente e del territorio. Strutture sanitarie. Vigilanza. Tutela e profilassi igienico-sanitaria e veterinaria. Medicina del lavoro. Polizia mortuaria. Cimitero. Mercati. Tutela dell'ambiente e problemi ecologici del territorio e delle acque. Disciplina ed attuazione delle norme antinquinamento.

Elenco degli assistiti del Comune. Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera. Centro socio-sanitari, consultori, asilo nido, ex OMNI, ex ECA. Problemi del lavoro.

Agricoltura: disciplina commercio fisso e ambulante. Piano comunale per il commercio. Statistica annonaria. Rapporto con la Camera del commercio, Industria e Artigianato. mercati, fiere e mostre. Occupazione e spazi pubblici. Circolazione stradale e parcheggi pubblici. Facchinaggio e servizi di piazza. Problemi relativi all'artigianato.

Servizi di polizia e relativi regolamenti, decreti e ordinanze. Tutti gli altri affari che non siano di specifica competenza delle altre commissioni.

2^ Commissione: Area Contabile

Patrimonio e demanio. inventario dei beni comunali. Servizio di economato. Riscossione diritti vari. Finanze. Contabilità. Tributi. Servizi finanziari. Tesoreria e Cassa Comunale. Esattoria. Bilancio preventivo e conto consuntivo. Mutui attivi e passivi. Programmazione. Aste pubbliche (licitazioni, appalti, concorsi, trattative private). Concessioni, contratti del Comune in generale.

3^ Commissione: Area Tecnica

Opere pubbliche. Viabilità e traffico interno di interesse comunale. Edilizia e problemi tecnici in genere. Infrastrutture. Servizi. Impianti tecnologici, urbanistica. Piano regolatore generale e piani particolareggiati. Piani di zona per l'edilizia economica e popolare. Piano di recupero. Zone verdi. Regolamento e commissione edilizia. Lottizzazioni. Edilizia privata e concessioni edilizie. Infrazioni. Rilevamento e conservazione del patrimonio, dei beni artistici e culturali esistenti nella città e sul territorio. Tutti gli affari del settore edilizia e lavori pubblici.

*Il presente Regolamento: **

- *approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 3 luglio 2002, è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.7.2006;*
- *è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall'8 al 28 luglio al 12 agosto 2006;*
- *è entrato in vigore il 28 luglio 2006, alla esecutività della relativa delibera di approvazione.*

Dalla Residenza Municipale, lì 22 agosto 2006

*IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Giacomo Vito Epifani*

- *successivamente, è stato modificato l'art. 57, 2° comma – 2° periodo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 01.07.23009;*
- *la modifica è entrata in vigore il 9 luglio 2009, alla esecutività della relativa deliberazione di approvazione.*